



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00185 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 422/18 S.N.

Roma, 4 giugno 2018

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

**OGGETTO: Criticità connesse alle indennità di volo e aeronavigazione percepite dal personale della Polizia di Stato.
Contraddizioni sulla cumulabilità e risvolti negativi sul trattamento pensionistico.**

Il Coisp con la presente si vuole sottoporre all'attenzione di codesto Ufficio una situazione divenuta oramai paradossale ed alquanto contraddittoria, inerente le dinamiche che caratterizzano il calcolo delle indennità operative percepite dal personale aeronavigante della Polizia di Stato (Piloti e Specialisti), nonché delle dannose conseguenze in termini economici che ciò comporta, soprattutto in materia previdenziale.

L'attuale normativa è il risultato di una mera trasposizione della disciplina militare con qualche piccolo aggiustamento, che però in questi anni ha mostrato le sue lacune e si è rivelata poco adatta al personale della Polizia di Stato.

Reputiamo che i tempi siano diventati oramai maturi, per poter ritenere anacronistico ed alquanto superato il sistema adottato per il calcolo delle indennità di volo ed aeronavigazione, che attengono alla retribuzione di tutto il personale aeronavigante della Polizia di Stato.

Il momento storico ci risulta ancor più propizio ed ideale soprattutto alla luce degli interventi di normazione giuridica che si prospettano con il rinnovo della parte normativa del contratto di lavoro.

L'attenzione vuole in questo caso essere posta nei riguardi di un settore delicato e peculiare della Polizia di Stato, quale appunto il "Settore aereo".

La specificità del settore e dei compiti che svolge, prevede che al personale aeronavigante, che presta servizio presso i Reparti Volo della Polizia di Stato, venga attribuito oltre al trattamento economico principale, identico per tutti i poliziotti, anche un trattamento economico accessorio.

Il primo è strutturato da due voci a carattere fisso e continuativo consistenti: nella voce stipendiale e nella cosiddetta (impropriamente) Indennità pensionabile.

Il secondo trattamento invece è: l'indennità di volo e aeronavigazione, che è detto accessorio, perché percepito dai dipendenti (personale aeronavigante piloti e specialisti), in ragione delle specifiche attività svolte presso i reparti volo della Polizia di Stato (art.43 comma 18 legge 121/1981 c.d. indennità speciali).

Quindi tutti i dipendenti che espletano funzioni di Polizia percepiscono oltre allo stipendio, anche l'elemento base della retribuzione detta appunto "indennità pensionabile". Tale voce retributiva, viene chiamata indennità impropriamente, in quanto essa viene determinata in base a: "*funzioni attribuite ai contenuti di professionalità richiesti, nonché alla responsabilità e ai rischi connessi al servizio*" (art.43/3 legge 121/81). essa infatti è corrisposta in maniera fissa e continuativa.

Contrariamente le indennità di volo e aeronavigazione, non possono essere percepite se non si svolgono specifiche condizioni di impiego. Ecco giustificata appunto la dicitura "indennità", cioè un indennizzo atto a compensare impegni che comportano particolari disagi. Tali disagi risultano gravosi e correlati al rischio della prestazione effettivamente svolta, e quindi percepite solo quando tali impegni vengono posti in essere (art.43/18 legge 121/81).

A tal guisa si precisa che il personale aeronavigante, quando svolge le sue attività specifiche, percepisce le indennità di volo e di aeronavigazione con i relativi supplementi (*per il personale specialista il riferimento normativo è l'ex art. 6 legge 78/1983. Per il personale pilota è invece l'ex art. 5 legge 78/1983*).

Gli ultimi contratti di lavoro del comparto sicurezza, che hanno disciplinato tali indennità, (*art. 11 D.P.R. 51/2009; art. 5 D.P.R. 301/2004; art. 13 D.P.R. 164/2002*) lo hanno fatto purtroppo con la stessa sostanziale dicitura e senza nessun richiamo normativo.

La sterile dicitura usata è:

"ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle forze di polizia e quelle delle forze armate, l'indennità di impiego operativo per le attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco [...], sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi e alle maggiorazioni vigenti per il personale delle forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative".

Tutto ciò fa riferimento all'art. 3 comma 3° legge 34/1984 del D.P.R. 69/1984, di copertura finanziaria in attuazione dell'accordo contrattuale relativo al personale della Polizia di Stato, con il quale si prevede che:

"l'indennità mensile pensionabile è cumulabile con l'indennità di aeronavigazione e di volo ed annessi supplementi di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78 nei limiti e con le modalità previste dall'art. 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505. L'eventuale eccedenza fruita a detto titolo sulla base della percentuale normativa è mantenuta a titolo di assegno ad personam riassorbibile."

Quindi, La legge *23 marzo 1983, n.78*, definisce il divieto del cumulo delle varie indennità. Mentre la legge *5 agosto 1978, n. 505*, che norma l'adeguamento di alcune indennità delle forze di Polizia, all' art. 1 comma 2 recita:

"...le indennità di aeronavigazione e di volo ed annessi supplementi, sono cumulabili con l'indennità mensile del servizio di istituto (tale indennità istituita con legge del 23/12 1970 n. 1054, è stata soppressa e sostituita con l'art. 1 comma 7 della legge 34 del 1984, con l'indennità pensionabile) e relativo supplemento giornaliero.[...]delle quali indennità la più favorevole è cumulabile in misura intera e l'altra in misura limitata al 50%."

Orbene, in forza di tale previsione normativa, (legge *5 agosto 1978, n. 505*) l'indennità pensionabile e le indennità di volo e aeronavigazione con i loro supplementi, possono essere cumulate solo parzialmente.

Il punto dolente di tale stato di cose, risiede nel fatto che il cumulo delle indennità poteva esistere ed essere accettabile nel 1978, quando cioè esisteva "l'indennità mensile per il servizio d'istituto" con il relativo supplemento giornaliero, la quale si cumulava con le l'indennità di volo o aeronavigazione in quanto erano tutte indennità. Ma con l'intervento della *legge n. 34 del 1984 che con l'art. 2 comma 7*, è stato sostituito tale istituto con quello "dell'indennità pensionabile", che non è più un indennità, nonostante venga così definita, come lo era l'indennità mensile per il servizio d'istituto, il cumulo non può più essere applicato.

Tutto ciò penalizza fortemente il personale aeronavigante (piloti e specialisti) che espleta attività specifica nei reparti volo, in quanto, essendo per questo previsto il divieto di cumulo delle indennità, risulta rispetto ad un poliziotto che espleta servizio ordinario, discriminato, in quanto si troverà a percepire l'indennità pensionabile al 50%.

Questo stato di cose, anche se nell'immediato permette di percepire una retribuzione maggiore (stipendio in busta paga più alto), in prospettiva invece determina una problematica legata al nostro sistema pensionistico, ormai interamente di tipo contributivo.

Infatti alla luce dell'articolo 1 comma 2 della legge 505/1978, la maggior parte del personale aeronavigante della Polizia di Stato, percepisce l'indennità di volo e i suoi supplementi, o indennità di aeronavigazione e loro supplementi per intero, percependo di converso l'indennità pensionabile dimezzata e quindi al 50%.

L'indennità pensionabile è interamente pensionabile, quindi se ridotta del 50% contribuirà nella misura di tale quota anche alla relativa contribuzione pensionistica.

Purtroppo c'è da dire che gli importi delle indennità di volo e aeronavigazione, non rientrano nella base pensionabile, ma rappresentano una quota di pensione che si aggiunge all'importo del trattamento pensionistico che non riuscirà comunque a sopperire alla mancata contribuzione pensionistica dell'indennità pensionabile.

In definitiva, il personale aeronavigante che percepisce le indennità di volo o aeronavigazione per intero, ed è sottoposto al trattamento pensionistico contributivo, sarà soggetto ad un trattamento discriminatorio e differenziato, in quanto percepirà una pensione inferiore rispetto ad un ipotetico suo collega con pari caratteristiche che nell'arco della sua carriera non avrà percepito alcuna indennità. (quindi viene riconosciuta una specificità nell'attività svolta nel corso della vita lavorativa e tale attività viene equamente retribuita, ma la stessa non trova trattamento equo e riconosciuto quando si viene posti in quiescenza, anzi il trattamento è differenziato in pejus rispetto a coloro che svolgono servizi ordinari che non percepiscono indennità accessorie speciali, quindi al personale aeronavigante all'atto di andare in pensione non viene riconosciuta la maggiore gravosità della sua attività nonché i contributi di professionalità che ha apportato durante l'intero arco di vita lavorativa, anzi percepirà una pensione inferiore!).

Altra nota dolente da porre all'attenzione è quella ovviamente riguardante gli aumenti contrattuali che, come è avvenuto in questa nuova tornata contrattuale, vanno ad influire in percentuale maggiore sull'indennità pensionabile, che ovviamente in virtù delle dinamiche su esposte penalizza detto personale anche nell'immediato facendo percepire sempre gli aumenti al 50%.

Sarebbe giunto il momento di rivedere anche le voci retributive che riguardano più da vicino il personale aeronavigante, indennità specifiche, come pronto impiego e emolumento aggiuntivo fisso di polizia, che sono anni ormai che non vengono ritoccate.

Mai come adesso in questa tornata di confronti tra le compagini sindacali ed il governo, insieme, per discutere del rinnovo del contratto di lavoro delle FF.PP., si potrebbe richiedere un intervento decisivo per affrontare e risolvere tali ed annose discrepanze.

Innanzitutto, attraverso una modifica normativa, eliminando il divieto di cumulo tra le indennità di volo ed aeronavigazione con la cosiddetta "indennità pensionabile":

1- non può più essere considerata assimilabile alla vecchia indennità di servizio d'istituto, in quanto essa è una componente della retribuzione (ex art. 43 comma 3 legge 121/81) e non può più essere chiamata indennità, ma sarebbe più corretto denominarla "componente stipendiale". Questo perché mentre prima l'indennità per i servizi d'istituto era realmente un'indennità per i servizi specifici di polizia, oggi l'indennità pensionabile anche se denominata indennità, di fatto non lo è essendo elemento principale della retribuzione e non accessorio.

2 -L'art. 1 comma 2 della legge 505/1978 prevede per la sua applicabilità un limite temporale, cioè a decorrere dalla sua stessa data di entrata in vigore e fino al momento della ristrutturazione delle retribuzioni del personale dei corpi di polizia. Tale limite temporale "fino alla ristrutturazione delle retribuzioni" oltre ad essere considerata, una clausola vessatoria, è stato ovviamente abbondantemente superato non solo perché sono trascorsi 40 anni, ma anche perché in tutti questi anni tale ristrutturazione è avvenuta sia sul piano formale che su quello sostanziale. Infatti tale limite temporale è stato superato in funzione della intervenuta ristrutturazione delle retribuzioni del personale dei corpi di polizia a far data dalla legge 312 del 1981 "nuovo assetto retributivo - funzionale del personale civile e militare dello stato", e da tutta la legislazione successiva tra cui:

- 1- Legge 121/1981 che ha riformato completamente il trattamento economico delle forze di polizia, qualificando tra l'altro l'indennità pensionabile come parte integrante della retribuzione.
- 2- Legge 34/1984 che ha soppresso l'indennità del servizio di istituto
- 3- Riordini delle carriere
- 4- I vari contratti di lavoro
- 5- Nello specifico poi il D.P.R. 164/202 ha introdotto anche l'emolumento aggiuntivo di polizia.

In definitiva possiamo affermare con piena convinzione che la limitazione del cumulo delle indennità per gli operatori dei reparti volo, che percepiscono tali indennità in relazione ai compiti svolti, non incontra eguali nei confronti degli altri operatori di Polizia che percepiscono le stesse indennità in relazione a tali compiti istituzionali. Tutto ciò evidenzia quindi nettamente ed indubbiamente la totale ed evidente sperequazione rispetto a questi, sia per ciò che attiene il calcolo stipendiale sia per ciò che attiene il futuro montante pensionistico.

Quindi il cumulo tra indennità di volo o aeronavigazione, non ha ragion d'essere e va quindi soppresso.

Non vanno meglio le cose per quanto riguarda l'indennità di trascinarsi che permette al personale che ha percepito per un certo numero di anni le suddette indennità di vederle riconosciute sul trattamento economico fisso nella misura di 1/20 dell'indennità percepita per ogni anno di servizio prestato fino ad un massimo di 20 anni:

“I periodi di servizio prestati dal personale nelle condizioni di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 78/83 (indennità per pronto intervento aereo, per piloti collaudatori - sperimentatori, per i piloti istruttori di volo o di specialista) danno luogo all'indennità di trascinarsi per ogni anno di servizio effettivamente prestato con corresponsione delle relative indennità e fino ad un massimo di 20 anni pari ad una percentuale di un ventesimo dell'indennità percepita; al personale del Corpo forestale dello Stato che passi da una ad altra condizione di impiego tra quelle previste dagli articoli 4, 5 e 6 commi 1, 2 e 3 che dia titolo ad un'altra indennità di impiego operativo, compete la nuova indennità ovvero, qualora più favorevole, l'indennità di trascinarsi maturata. Il servizio prestato nella nuova condizione è utile per la maturazione degli anni ai fini della predetta indennità di trascinarsi e di ogni altro beneficio di legge.”

La previsione riservata all'ormai ex Corpo Forestale dello Stato non è prevista per la Polizia di Stato, il cui personale aeronavigante nell'ipotesi che transiti da una condizione di impiego ad un'altra, ad esempio da specialista a pilota, ovvero a pilota istruttore, percepisce il solo trascinarsi dell'ultima indennità percepita ed il servizio prestato nella nuova condizione non si somma con il precedente ai fini del calcolo dell'indennità di trascinarsi.

Alla luce di quanto sopra si rende necessaria una immediata modifica normativa che consenta anche al personale della Polizia di Stato di cumulare gli anni di servizio prestato nelle diverse condizioni di impiego operativo.

Eventuali interventi normativi da poter introdurre:

- 1- rendere le indennità speciali relative all'impiego operativo per l'attività aeronavigazione, quali: volo pilotaggio ed imbarco, nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, cumulabile per intero con l'indennità pensionabile quale elemento principale della retribuzione.
- 2- Quindi eliminazione del divieto di cumulo previsto dall'art 17 della legge 78/1983.
- 3- Assegnare al personale di polizia destinatario dell'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione e di volo, l'indennità pari a quella spettante al Vice Questore aggiunto (+ 23 anni nella carriera e corrispondenti) .ciò al fine di riequilibrare il trattamento economico connesso con la specifica responsabilità operativa.

- 4- Rivedere l'emolumento fisso di polizia, introdotto con l'art. 13 del D.P.R.164/2002 con il quale si è cercato di appianare la situazione sperequativa determinata dalle indennità crescenti proporzionalmente all'avanzamento nelle qualifiche dei diversi ruoli. Appare evidente che la gravosità di un compito o il rischio di un'attività, sia avulsa dalla qualifica rivestita. Quindi è fortemente discriminatorio e iniquo, far percepire le indennità maggiori al personale solo in virtù della maggiore qualifica rivestita. Con tale emolumento si è cercato di appianare la situazione sperequativa determinando una quota retributiva inversamente proporzionale alla qualifica. Di fatto tale intervento normativo se da un lato ha riequilibrato le disparità, dall'altro si è presentato solo come un palliativo, in quanto esso non essendo pensionabile non contribuisce assolutamente alla formazione del montante pensionistico, penalizzando ancora un a volta il personale aeronavigante.
- 5- Rivedere normativamente tutto ciò che attiene la disciplina riguardante l'indennità di trascinamento.

Alla luce di quanto esposto riteniamo siano maturi i tempi per una rivisitazione della normativa riguardante il trattamento economico del personale aeronavigante della Polizia di Stato, Le chiediamo pertanto di valutare la possibilità di istituire un'apposita commissione di studio, stante la complessità della materia da trattare, per addivenire in tempi brevi ad un progetto di riordino dell'attuale disciplina, restituendo così la giusta dignità ad un settore altamente specializzato che negli anni ha pagato un caro prezzo in termini di vite umane nello svolgimento del proprio dovere a bordo degli aeromobili della Polizia di Stato.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

La Segreteria Nazionale del Co.I.S.P.